

# LA GOVERNANCE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – L'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione



PNRR

LE SCHEDE SINTETICHE

L'art. 5 del D.L. 77/2021 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, una struttura di missione denominata *Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione* di durata temporanea superiore a quella del Governo che la istituisce, che si protrae fino al completamento del PNRR e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026<sup>1</sup>.

All'Unità è affidato un contingente di personale nei limiti delle risorse previste dalla legge. In particolare, per tali finalità il quarto comma dell'art. 5 autorizza una spesa di euro 200.000 per l'anno 2021 e di euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, aggiuntivi rispetto agli eventuali ulteriori stanziamenti che verranno definiti a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'Unità, che opera in raccordo con il *Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione* (istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 1 della L. 17 maggio 1999, n. 144<sup>2</sup>), svolge, ai sensi del terzo comma del citato art. 5, i seguenti compiti:

- a) [...]<sup>3</sup>;
- b) coordina, anche sulla base delle verifiche dell'impatto della regolamentazione<sup>4</sup> curate dalle amministrazioni, l'elaborazione di proposte per superare le disfunzioni derivanti

<sup>1</sup> A tal proposito sembra opportuno segnalare come, analogamente a quanto accade per la *Segreteria tecnica* e per la *Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità*, la fissazione di una durata superiore a quella del Governo che la istituisce si pone come deroga implicita del principio di cui all'art. 7, comma 4 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, *Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*, il quale prevede che *per lo svolgimento di particolari compiti per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite, è specificata dall'atto istitutivo.*

<sup>2</sup> **Questa norma prevede che le amministrazioni centrali e regionali [...] istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione. Detti nuclei operano all'interno delle rispettive amministrazioni in collegamento con gli uffici di statistica ed esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa.**

<sup>3</sup> La competenza rispetto ai compiti di cui all'art. 5, Comma 3, lett. a) del D.L. n. 77/2021 (*individuazione, sulla base delle segnalazioni trasmesse dalla Cabina di regia, degli ostacoli all'attuazione corretta e tempestiva delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR derivanti dalle disposizioni normative e dalle rispettive misure attuative e propone rimedi*) è stata trasferita dall'art. 2, comma 2, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, in capo all'istituenda *Struttura di missione PNRR*.

<sup>4</sup> *L'art. 14, comma 1, L. n. 28 novembre 2005, n. 246 chiarisce che l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative. Nella individuazione e comparazione delle opzioni, le amministrazioni competenti tengono conto della necessità di assicurare il corretto funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela delle libertà individuali. La regolamentazione dell'AIR è affidata al regolamento approvato con il DPCM n. 169 del 2017. Il successivo quarto comma precisa, invece, che la verifica*

dalla normativa vigente e dalle relative misure attuative, al fine di garantire maggiore coerenza ed efficacia della normazione;

- c) cura l'elaborazione di un programma di azioni prioritarie ai fini della razionalizzazione e revisione normativa;
- d) promuove e potenzia iniziative di sperimentazione normativa, anche tramite relazioni istituzionali con analoghe strutture istituite in Paesi stranieri, europei ed extraeuropei, e tiene in adeguata considerazione le migliori pratiche di razionalizzazione e sperimentazione normativa a livello internazionale;
- e) riceve e considera ipotesi e proposte di razionalizzazione e sperimentazione normativa formulate da soggetti pubblici e privati.

L'Unità è stata istituita con il D.P.C.M. 28 giugno 2021, che ne ha definito la struttura. Successivamente il D.P.C.M. 11 novembre 2021 ha parzialmente ridefinito i contenuti di tale disciplina. Dal punto di vista organizzativo sono previsti un *Coordinatore*, due componenti con incarico dirigenziale, quattro unità di personale non dirigenziale in posizione di comando da amministrazioni ministeriali, e dieci esperti, nominati dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche estranei alla pubblica amministrazione, volti a fornire all'Unità una adeguata *expertise* sui diversi settori dell'ordinamento su cui è chiamata ad intervenire.

A tal proposito appare utile ricordare che l'art. 7, comma 2 del D.P.C.M. 26 aprile 2023 ha, previsto *che con successivo provvedimento saranno rideterminati i compiti attribuiti alla struttura di missione "Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione", di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2021, e s.m.i.*

### Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione

<b>Normativa di riferimento</b>	Art. 5, commi da 1 a 4, D.L. 77/2021
<b>Cos'è</b>	Una struttura di missione che supporta la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia e gli altri soggetti

**dell'impatto della regolamentazione (VIR)** consiste nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

	istituzionali coinvolti con interventi mirati a favorire la razionalizzazione del sistema normativo e la risoluzione delle antinomie tra le norme
<b>Funzioni</b>	
<b>Funzioni</b> specifiche	Individua gli ostacoli all'attuazione corretta e tempestiva delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR derivanti dalle disposizioni normative e dalle rispettive misure attuative, proponendo i rimedi
	Coordina l'elaborazione di proposte per superare le disfunzioni derivanti dalla normativa vigente e dalle relative misure attuative
	Cura l'elaborazione di un programma di azioni prioritarie ai fini della razionalizzazione e revisione normativa
	Promuove e potenzia iniziative di sperimentazione normativa e tiene in adeguata considerazione le migliori pratiche di razionalizzazione e sperimentazione normativa a livello internazionale
	Riceve e considera ipotesi e proposte di razionalizzazione e sperimentazione normativa formulate da soggetti pubblici e privati

## L'Ufficio per la semplificazione del Dipartimento della funzione pubblica

L'Ufficio per la semplificazione del Dipartimento della funzione pubblica opera in raccordo con l'Unità per la semplificazione, di cui all'art. 1, comma 22-bis, del D.L. 18 maggio 2006, n. 181 (convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2006, n. 233)<sup>5</sup>, nello svolgimento dei seguenti compiti:

- a) promozione e coordinamento delle attività di rafforzamento della capacità amministrativa nella gestione delle procedure complesse rilevanti ai fini del PNRR, anche attraverso le *task force* di esperti multidisciplinari da allocare nel territorio previste dal PNRR;
- b) promozione e coordinamento degli interventi di semplificazione e reingegnerizzazione delle procedure e della predisposizione del catalogo dei procedimenti semplificati e standardizzati previsti nel PNRR;
- c) misurazione e riduzione dei tempi e degli oneri a carico di cittadini e imprese;
- d) promozione di interventi normativi, organizzativi e tecnologici di semplificazione anche attraverso una Agenda per la semplificazione condivisa con le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali;
- e) pianificazione e verifica su base annuale degli interventi di semplificazione.

### Ufficio per la semplificazione del Dipartimento della funzione pubblica

<b>Normativa di riferimento</b>	Art. 5, comma 5, D.L. 77/2021
<b>Cos'è</b>	Ufficio del Dipartimento della funzione pubblica che opera in raccordo con l'Unità per la semplificazione (di cui all'art. 1,

<sup>5</sup> L'Unità per la semplificazione opera in posizione di autonomia funzionale e svolge, tra l'altro, compiti di supporto tecnico di elevata qualificazione per il Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione. Dell'Unità fa parte il Capo del dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e i componenti sono scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti e i componenti dell'Unità possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti. Il DPCM del 12 giugno 2013 attribuisce all'Unità, tra le altre cose, la competenza in materia di semplificazione dell'ordinamento giuridico, l'abrogazione di norme desuete o disapplicate, il riassetto della normativa vigente mediante la redazione di codici e testi unici.

”RIPETE QUANTO DETTO SOPRA.

## Ufficio per la semplificazione del Dipartimento della funzione pubblica

	comma 22-bis, del D.L. 18 maggio 2006) per gli interventi di semplificazione nelle materie attinenti al PNRR
<b>Funzioni</b>	Promozione e coordinamento delle attività di rafforzamento della capacità amministrativa nella gestione delle procedure complesse rilevanti ai fini del PNRR
	Promozione e coordinamento degli interventi di semplificazione e reingegnerizzazione delle procedure e della predisposizione del catalogo dei procedimenti semplificati e standardizzati previsti nel PNRR
	Misurazione e riduzione dei tempi e degli oneri a carico di cittadini e imprese
	Promozione di interventi normativi, organizzativi e tecnologici di semplificazione anche attraverso una Agenda per la semplificazione condivisa con le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali
	Pianificazione e verifica su base annuale degli interventi di semplificazione

<b>Riferimenti normativi</b>	Art. 4, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108; Art. 1, comma 22- <i>bis</i> , D.L. 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla L 17 luglio 2006, n. 233
<b>Tag</b>	Regolazione, razionalizzazione, semplificazione
<b>Voci di glossario</b>	Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione; Ufficio per la semplificazione del Dipartimento della funzione pubblica